



Direzione Municipalità 1

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 53 del 26 novembre 2020

Oggetto: divieto di transito temporaneo in Largo Vasto a Chiaia, per l'ingresso e l'uscita degli alunni della scuola Tito Livio.

Tipologia: divieto di transito temporaneo.

Strade interessate: LARGO VASTO A CHIAIA

IL DIRETTORE

Premesso:

- che Largo Vasto a Chiaia rientra nell'elenco delle strade di competenza della Municipalità;
- che il 30.11.2020 riprenderanno le attività scolastiche in presenza;
- che la scuola Tito Livio, con nota prot.3214/2020 del 18.11.2020, ha comunicato gli orari di ingresso ed uscita che devono determinare l'interdizione al transito in Largo Vasto a Chiaia, per evitare gli assembramenti a norma delle nuove disposizioni anti Covid-19;
- che il tratto da interdire è quello compreso tra l'incrocio con Via Nisco e quello con Via Cavallerizza, in modo da utilizzare anche il cancello secondario della scuola.

Visti:

- il Codice della Strada approvato con decreto legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;
- la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/291749 del 08.04.2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada;
- l'ordinanza regionale n°90 del 15.11.2020.

ORDINA

Istituire in Largo Vasto a Chiaia, tratto compreso tra l'incrocio con Via Nisco e quello con Via Cavallerizza,

dal 30.11.2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,50 alle ore 9,00 e dalle ore 13,15 alle ore 14,15,

- il divieto di transito veicolare eccetto residenti, veicoli forze dell'ordine e mezzi di soccorso.

La presente Ordinanza **entra in vigore** a partire dalla data di apposizione della segnaletica ad opera dell'ANM previo ordinativo della Municipalità.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.

Il Funzionario P.O.
Ing. Giovanni AMATI

Il Direttore
Dott. Pasquale DEL GAUDIO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

Il Dipartimento Sicurezza - *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

*Ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.
dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.*